

Contributi pubblicati sulla Rivista “Sociologia Contemporanea”

(Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale)

(ISSN 2421-5872 Online)

ANNO 2020

o o o o o

Società civile

Interessante e rivoluzionaria decisione della Corte Costituzionale, infatti la stessa ampia alla società civile la possibilità di intervenire sulle questioni discusse innanzi la Corte stessa. In particolare, si prevede che «qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all'ascolto dei cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative». Ulteriore iniziativa riguarda la possibilità per la Corte di convocare esperti di chiara fama «qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio. Inoltre, nei giudizi in via incidentale, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire – oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale) – anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio. Coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell'udienza».

Numerazione in sequenza 01A20 del 20/01/2020

Immigrazione e protezione

Immigrazione e protezione. Contrariamente a quanto spesso propagandisticamente si legge o si ascolta, non necessariamente la condizione di salute e il livello di integrazione nel nostro Paese permettono allo straniero di vedersi riconosciuto lo status giuridico di protezione umanitaria. Infatti, il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto al cittadino straniero «considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia oppure il contesto di generale e di non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (...); essendo invece necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale». Sicché, nel caso

specifico «non sussistono i dedotti vizi di legittimità, avendo il giudice territoriale puntualmente valutato la situazione del richiedente ed escluso la condizione di vulnerabilità dello stesso avuto riguardo alla sua situazione personale e a quella del paese di provenienza. Né è sufficiente, per ottenere la protezione umanitaria, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia» (cfr. Cassazione I Civile, Ord. 625/20). Immigrazione e protezione, pare evidente come vada coniugato il rispetto delle norme con il controllo dei flussi migratori, garantendo il giusto equilibrio tra il mantenimento dell'ordine la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali dell'individuo. Tenuto conto anche, ma non solo, del dettato di cui l'art. 2 Cost., per cui: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Numerazione in sequenza 02A20 del 10/02/2020

Edilizia residenziale

È stato dichiarato incostituzionale il requisito della residenza ultra quinquennale per l'edilizia residenziale pubblica in quanto contrasta con la funzione sociale del servizio. La questione è stata sollevata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), promosso dal Tribunale ordinario di Milano. Questa è la decisione cui è giunta la Corte Costituzionale con la Sentenza 44/20, Udienza pubblica del 28 gennaio 2020, depositata il 09.03.2020. Come anticipato dal Comunicato stampa della Corte: «È irragionevole negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno».

Numerazione in sequenza 03A20 del 14/03/2020

Confessioni religiose e ateismo

Confessioni religiose, definizione che da un lato fa riferimento ad un tipo di formazione sociale dotata di una propria autonomia organizzativa con norme che perseguono unicamente finalità religiose; dall'altro – sulla base del principio pluralista confessionale – riporta alla libertà di ognuno di manifestarsi in via più generale secondo il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione [Nota], dove, appunto, non sono ammesse discriminazioni fondate sulla diversità anche con riferimento all'appartenenza religiosa, oppure alle scelte di coscienza di ciascun individuo. Su questa breve premessa, segnalo il caso di un comune italiano che, per mezzo del servizio interno di affissioni pubbliche, ha negato l'affissione di alcuni manifesti di natura propagandistica atea e agnostica, giustificandosi sul presupposto che il contenuto della comunicazione fosse potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione. Proposto ricorso da parte degli interessati, il

tribunale adito lo rigettava ritenendo che il diniego di affissione non costituisse una forma di discriminazione essendo le ragioni del rifiuto ancorate esclusivamente alle modalità grafiche ed espressive dei manifesti in discussione. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado. Ma, con un lunga ed articolata motivazione, la Cassazione ha annullato la sentenza rinviando al giudice del merito per un nuovo esame in quanto, secondo il prevalente orientamento costituzionale, la tutela della libertà di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa da intendersi anche in senso negativo, escludendo quindi ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo (Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza n. 7893 del 17.04.2020). [Nota] Art. 3 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Numerazione in sequenza 04A20 del 20/04/2020

Armi improprie

Mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo. Sicché, è stato considerato penalmente rilevante il possesso di due bastoni di legno occultati nello zaino di lunghezza e consistenza tale da poter essere utilizzati per l'offesa alla persona, così da essere esclusa la causa di non punibilità visti gli oggetti atti ad offendere, nel caso in esame le gambe di una sedia, abusivamente portati in luogo pubblico e la loro intrinseca potenzialità offensiva (Cassazione I Pen. Sent. 11644/20).

Numerazione in sequenza 05A20 del 24/04/2020

Discriminazioni sul lavoro

Sul principio di uguaglianza tra donne e uomini in tema di assunzione lavorativa. Costituisce un comportamento discriminatorio dichiarare non idonea una persona per deficit staturale partecipante alla procedura di selezione per l'assunzione di personale dipendente di un'azienda. Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, «in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni». Nel caso in esame, è stata annullata la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza gennaio/aprile 2020, n. 8167).

Numerazione in sequenza 06A20 del 30/04/2020

Falso nummario

Anche oggi propongo una vicenda per certi versi singolare, si tratta di una condanna comminata ad una persona per aver pagato un addetto alle consegne di una pizzeria con moneta contraffatta. Il fatto curioso, se così lo si può definire, è che la banconota data in pagamento non solo era priva di filigrana, ma consisteva in una semplice fotocopia a colori e tagliata anche male, cioè irregolare. Tuttavia, i giudici hanno ribadito il principio secondo cui l'esclusione dell'ipotesi delittuosa ricorre solo quando il falso sia riconoscibile a colpo d'occhio dalla generalità delle persone, vale a dire «espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene». Nel caso in esame, le doglianze difensive avevano tentato inutilmente di fare leva sia sulla grossolanità della contraffazione, sia che la banconota in questione era stata data in pagamento a soggetti in genere abituati a valutare la genuinità delle banconote (Cass. Pen. V Sez. 15122/20).

Numerazione in sequenza 07A20 del 16/05/2020

Diffamazione aggravata

Con il presente breve contributo torno a trattare del reato di diffamazione aggravata, altrimenti detto col mezzo della stampa, questa volta contestato nei confronti, rispettivamente, di un giornalista autore dell'articolo incriminato e del direttore responsabile della testata dove lo stesso è stato pubblicato. In breve, giunti in Cassazione, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato da costante giurisprudenza per cui sussiste l'esimente dell'esercizio del «diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (...) oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale». Sicché, prosegue il testo della sentenza, la «ratio comune di tale orientamento è quella di configurare una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all'area della rilevanza penale quelle discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati ed esposti nell'articolo, che anche alla luce del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come marginali o secondarie, individuando di volta in volta il discrimine nella effettiva capacità offensiva dei bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice». E ancora, è «riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca quando l'inesattezza ha riguardato dati comunque ritenibili come secondari, che, nel contesto dell'informazione, erano inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, reputazione già compromessa dalla verità della notizia principale». In conclusione, se la difformità fra quanto riportato nell'articolo e il fatto storico si sostanzia in una mera inesattezza, ne consegue che quest'ultima risulterà inidonea a superare la verità del fatto stesso perciò «insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che, soprattutto, si rivela in concreto inoffensiva dell'altrui reputazione» (Cassazione, V Penale, Sentenza 15093/20).

Numerazione in sequenza 08A20 del 19/05/2020

Responsabilità genitoriale

Oggi torno sul concetto della responsabilità in capo ai genitori per le azioni illecite commesse dalla prole. Il fatto di causa ha riguardato un adolescente riconosciuto colpevole per aver incendiato una proprietà di terzi. Un ragazzo al quale da tempo gli erano state diagnosticate «tendenze a comportamenti anomali, ed in alcuni casi rivolti al danneggiamento» e che per tali motivi i giudici avevano posto l'accento sul fatto che «l'attenzione dei genitori avrebbe dovuto essere maggiore del normale controllo che si esercita sui figli». Ebbene, il punto per cui si è proceduti in sede civile è scaturito dal fatto che i genitori avevano omesso di rappresentare tale problematica comportamentale alla compagnia di assicurazioni con cui avevano stipulato una polizza «per la copertura dei danni causati dai membri della famiglia, e dalla quale dunque pretendevano di essere garantiti in caso di condanna al risarcimento». Giunti al terzo grado di giudizio, la cassazione ha ribadito che l'omissione di cui trattasi «è da ritenersi rilevante ai fini della copertura assicurativa», e che «l'onere di denuncia delle circostanze rilevanti (tra queste la malattia) sorge solo se l'assicurazione manifesti interesse a conoscere gli stati rilevanti che possano condizionare il suo impegno contrattuale, interesse che è validamente e sufficientemente manifestato attraverso un generico questionario, volto a stimolare la dichiarazione della controparte». Sicché, «la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi (...), così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto» (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Ordinanza n. 8895/20). In sintesi, ciò che a me preme rilevare nel caso qui esaminato, è che non è sufficiente, come erroneamente taluni credono, premunirsi di copertura assicurativa per ovviare ad un impegno di responsabilità diretta da parte dei genitori quali rappresentati dei figli minorenni.

Numerazione in sequenza 09A20 del 28/05/2020

Sottrazione di minore

L'articolo 574-bis del Codice penale (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale" (corsivo aggiunto). Ebbene, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 102/20 del 06.05.2020, pubblicata il 29.05.2020, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché «la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale» (corsivo aggiunto).

Numerazione in sequenza 10A20 del 30/05/2020

Parcheggiatori abusivi

A proposito di comportamento deviante, è ascrivibile il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del parcheggiatore abusivo che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per tale illecita attività, e dunque laddove oltre alla richiesta del pagamento di somme di danaro «si accompagni anche la rappresentazione di un male futuro alle cose od alla persona». Ebbene, nel caso in esame, dalla pacifica ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, risulta che la richiesta dell'imputato «veniva formulata in relazione all'ingiusto profitto costituito dal lucrare un compenso non dovuto dalla commercializzazione di quel posto auto» (Cassazione, II Sezione Penale, Sentenza 16030/2020).

Numerazione in sequenza 11A20 del 10/06/2020

Diffamazione a mezzo stampa

La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate con riferimento alla pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, riguardo, in particolare, all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, rilevato che la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale, ha affermato che è urgente una rimodulazione di questo bilanciamento alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e che dunque spetta in primo luogo al legislatore porre rimedio. Sicché, in attesa della futura decisione della Corte, restano sospesi i procedimenti penali nell'ambito dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità discusse, dando un anno di tempo per consentire al parlamento di intervenire (cfr. Comunicato del 9 giugno 2020 della Corte costituzionale).

Numerazione in sequenza 12A20 del 13/07/2020

Tutela del consumatore

Spesso capita di trattare e riflettere su questioni sociali particolarmente complesse e di trascurarne altre poiché, appunto, date per scontate. Ma non è così, o comunque non sempre è così. Per esempio: cosa caratterizza da secoli la sopravvivenza dell'uomo se non una corretta alimentazione? E allora, a proposito di pane, alimento essenziale per definizione, una cosa è l'acquisto di pane «ottenuto da un processo produttivo unitario completato in una sola giornata», il cosiddetto pane fresco, ed altro è «l'acquisto di pane ottenuto da un processo produttivo che viene interrotto per consentire il surgelamento del prodotto in vista di un posticipato completamento della sua cottura», il cosiddetto pane conservato. Sicché, il «consumatore ha il diritto di ottenere una informazione specifica e precisa circa i due differenti prodotti, onde non può affermarsi che il primo corrisponda al secondo», in quanto diverso è il rispettivo processo produttivo (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza 14712/2020).

Numerazione in sequenza 13A20 del 14/09/2020

Vaccinazione obbligatoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato per il no alla vaccinazione obbligatoria su una serie di ricorsi proposti in riferimento all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020, recante “Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021” e su ogni altro atto alla predetta ordinanza preordinato, connesso o collegato. In sintesi, il ricorso è stato accolto e per l'effetto annullata l'ordinanza in oggetto. Ebbene, tralasciando in questa sede l'opinione su chi tenta di stravolgere i basilari principi costituzionali, oppure, forse peggio ancora, chi ne ignora l'esistenza e la portata, nella sentenza in esame si è trattato di valutare la discutibile imposizione del governo regionale circa l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro). Sottolineano i giudici che la questione va affrontata sul piano più latamente costituzionale dal momento che la suddetta ordinanza è stata adottata in deroga rispetto al quadro normativo primario di riferimento.

Numerazione in sequenza 14A20 del 03/10/2020

Immigrazione e clandestinità

La Corte di giustizia UE si è pronunciata in merito alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Con particolare richiamo all'articolo 11, la medesima direttiva deve essere interpretata nel senso che essa «non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia

irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva sia stata condotta a termine, senza tuttavia che l'interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, allorché il comportamento incriminato sia definito come il soggiorno irregolare dell'interessato che sia a conoscenza di un divieto d'ingresso, emanato in particolare in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, a condizione che il comportamento incriminato non sia definito con riferimento a una violazione di tale divieto d'ingresso e che tale normativa sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (cfr. Sentenza Corte, Quinta Sezione, 17/09/2020, Causa C-806/18).

Numerazione in sequenza 15A20 del 10/10/2020

Sulla libertà religiosa

Con una recente decisione, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato la disposizione della Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado", nella parte in cui prevede che "l'esercizio dell'opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica avvenga all'atto dell'iscrizione", visto che, viceversa, "la scelta specifica delle attività alternative sia operata da parte degli interessati all'inizio dell'anno scolastico". Ebbene, premesso che la disposizione impugnata viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico, secondo i giudici: «Se è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell'esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative (...), questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento». Sicché, precisano ancora: «Il rinvio della seconda opzione all'incipit dell'anno scolastico contrasta con la possibilità di tempestiva organizzazione ed idonea offerta delle attività alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all'effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento» (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, Sentenza 10273/2020).

Numerazione in sequenza 16A20 del 16/10/2020

Televisione ed altri media

Quando per giorni, settimane e mesi, televisione ed altri media più in generale reiterano ininterrottamente lo stesso fatto, seppur reale e di una certa gravità – no dunque limitandosi a qualche legittima e doverosa divulgazione giornaliera, bensì ad un continuo e ridondante minuto dopo minuto, non si capisce bene a

favore di chi –, allora significa che la questione è divenuta talmente preoccupante – no relativamente al fatto specifico, ma alla modalità di fare informazione – che non è chiaro cosa sia più dannoso per l'opinione pubblica in generale e per la psiche individuale, se tale ossessivo rituale o la deplorable censura.

Informare in maniera adeguata, corretta e sobria non significa negare un fatto od una circostanza realmente presente, significa più realisticamente far notare quella linea di confine che delimita la fobia, l'irrazionale, da ciò da cui ci si deve invece difendere secondo scienza e strumenti disponibili, compreso quello della ragione. Nutro perciò la vaga sensazione che una notizia eccessivamente riproposta alle masse da televisione ed altri media non ha più come fine ultimo quello di informare, e nemmeno quello di fare chissà quale prevenzione – specie se la stessa news è la riproduzione di quella di qualche minuto prima –, bensì assume tutt'altra funzione. Semmai sarebbe interessante capire a vantaggio di chi e per quali scopi.

Credo quindi che buon senso suggerisca che un fatto, per quanto grave, vada affrontato e divulgato secondo il principio del giusto contenimento, senza enfasi e soprattutto senza incutere terrore all'indirizzo di chicchessia. E da questo punto di vista, l'Organizzazione Mondiale di Sanità dovrebbe ricordare, prima ancora che agli altri a se stessa, il proprio principio cardine basato sul fatto che la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”. Pertanto, veicolare minuto dopo minuto, o permettere di farlo in maniera indiscriminata, o addirittura indirizzare a che ciò avvenga, notizie dal medesimo tenore – peraltro la sovrapposizione delle precedenti come fossero litanie, sciorinando numeri e statistiche corroborate da pareri fatti passare per scientifici ma macroscopicamente discordanti l'uno dall'altro – pare avere come obiettivo qualcosa di poco rassicurante.

Per esempio, tentare di persuadere le masse che è essenziale censire il più possibile persone e situazioni, ovvero creare un mega data base dove far confluire di tutto, chissà poi per quale scopo reale, credo desti qualche ragionevole perplessità. Tuttavia, argomento meritevole di separata e specifica attenzione riguarda il tema della salute in termini di sicurezza collettiva, attraverso la corretta attuazione delle misure di tutela sostenibile, trattato in seguito con separato contributo.

Nel frattempo, in attesa di poter osservare e riscontrare se nel prossimo futuro prevarrà nell'opinione pubblica l'ottimismo sociologico oppure il pessimismo antropologico, rimando al *Devoto Oli* per significare che è terroristico tutto ciò che è «fondato sul terrore», e che dunque terrorizzare equivale a «sopraffare col terrore»; terrore inteso come «senso intenso e sconvolgente di paura o di sgomento», basato «su fatti o situazioni impressionanti o sconvolgenti o addirittura macabri». Perciò, televisione ed altri media a parte, tanto basta per dare ad ognuno la possibilità di farsi una propria idea, favorevole o diametralmente opposta, rispetto a certe situazioni.

Vi è ancora un punto su cui vale la pena soffermarsi, cioè che a volte è sufficiente un elemento scatenante, negativo o l'esatto contrario, affinché si addivenga a conclusioni fallaci e financo irreversibilmente dannose al punto da rendere visibile ciò che si crede essere tale, ma che nei fatti non lo è. E su questo aspetto concludo richiamando il principio coniato e studiato dal sociologo statunitense William Thomas (1863-1947), secondo cui «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro

conseguenze». Sicché, v'è da chiedersi: quanto al giorno d'oggi televisione ed altri media hanno influenza su tali conseguenze?

Ebbene, la *ratio* del cosiddetto “Teorema di Thomas” è autorevolmente spiegata nel testo del Prof. Franco Crespi, dal titolo “*Il pensiero sociologico*”, 2002, p. 160, Bologna, il Mulino. Infatti, si legge, che «per interpretare correttamente l'agire sociale non è tanto importante cercare di definire i dati oggettivi di una situazione sociale, quanto conoscere le percezioni soggettive, le credenze e le convinzioni in base alle quali un certo aspetto viene ritenuto reale dagli individui che agiscono nella situazione stessa: sono infatti proprio tali rappresentazioni e convinzioni a determinare i loro atteggiamenti e le loro azioni».

Numerazione in sequenza 17A20 del 19/10/2020

Gli eventi e la nostra storia

Non credo che gli eventi e la storia legati all'uomo, fin dalla sua comparsa sulla Terra, possano annoverarsi tra quelli di avara produzione, purtroppo, in termini di presenza di feroci criminali a capo di regni, stati, eserciti. Tuttavia, con questo breve contributo non si intende né fare un elenco degli stessi, del resto sarebbe abbastanza lungo, né conferire un primato a chi ha commesso i delitti più atroci. Ebbene, a proposito di atrocità inenarrabili in danno di parte di popolazioni inermi, e solo per questo non andrebbero dimenticate, oggi faccio cenno ad un paio di personaggi che da questo punto di vista, a mio avviso, si sono guadagnati un posto sul podio del crimine: Erode e Hitler.

Con riguardo al primo, gli eventi e la storia rimandano alla narrazione di San Matteo Apostolo ed Evangelista: «Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano» dove «è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato» e convocati in segreto i Magi chiese loro di essere informato «accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Avvertiti in sogno, i Magi non tornarono da Erode, e accortosi che si «erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi» (cfr. *Il Vangelo di Matteo*, 2003, pp. 15-16-18, Milano, Leonardo International, commentato dall'Arcivescovo Vincenzo Paglia).

Con riguardo al secondo, secoli dopo, correva l'anno 1933, gli eventi e la storia rimandano al Capo dello Stato tedesco, Hindenburg – eletto Presidente della Repubblica nel 1925, riconfermato nel 1932 –, allorché nomina Adolf Hitler cancelliere. Da lì a breve, in nome della sicurezza pubblica, furono gradualmente ma molto rapidamente abolite tutte le libertà individuali e collettive fino allora esistenti, permettendo al contempo l'arresto indiscriminato e ad ampio raggio degli oppositori.

Sicché, brevemente, in un clima diversamente rassicurante si giunse alla richiesta dei pieni poteri in favore dell'indiscusso autore del *Mein Kampf* (il saggio di Adolf Hitler, *La mia battaglia*, pubblicato nel 1925),

avanzata all'indirizzo di un parlamento oramai ombra di se stesso e dove l'accoglimento apparve fin da subito scontato, così come in effetti avverrà.

La conseguenza naturale di tali eventi sarà la legittimazione della violenza di Stato, necessaria, ad avviso del potere costituito, per debellare ciò che restava delle libertà e di quanti tramavano contro l'allora *status quo*.

Il metodo esecutivo criminale di Adolf Hitler e dei suoi gerarchi, attuato per il raggiungimento certo dei loro obiettivi, è stato quello di tracciare a tappeto, quindi censire e allontanare dalla vita sociale – istituendo anche zone di confinamento e coprifuochi in aree specifiche – tutta una serie di individui, ma per riuscire completamente nell'intento era necessario ottenere il più ampio consenso possibile da parte dell'opinione pubblica. Per questo il “genio” Joseph Goebbels si avvalse, con indiscutibile e riconosciuto successo, della propaganda politica.

In effetti la propaganda politica non è una invenzione del Novecento, ma certamente lo è la stata la propaganda di massa verso la quale Joseph Goebbels e Adolf Hitler avevano una idea assai simile o comunque fortemente convergente, e come la storia ricorda, anche molto persuasiva.

Come si legge in uno dei tanti testi sull'ascesa al potere di Adolf Hitler, Goebbels scrive che le masse sono molto più primitive di quanto si immagini e che pertanto la propaganda deve essere sempre ed essenzialmente semplice, fondata sul principio della ripetizione. Così, a lungo andare, solo l'uomo capace di ridurre i problemi ai termini più semplici e l'uomo che avrà il coraggio di ripeterli senza stancarsi in questa forma semplificata, riuscirà ad influenzare in modo essenziale l'opinione pubblica (cfr. *Il Nazismo*, 2007, Milano, Alpha Test).

Dello stesso tenore la teoria di Hitler, convinto che le capacità ricettive e di comprensione delle masse sono molto limitate, ed inoltre dimenticano presto. Perciò, stando così le cose è chiaro che una propaganda efficace deve esprimere pochi concetti essenziali, ed esprimerli il più possibile in formule stereotipate, dove tali slogan devono essere ripetuti all'infinito. La propaganda deve essere quindi popolare e deve adattare il suo livello spirituale alla capacità di comprensione dei meno intelligenti fra coloro a cui intende rivolgersi (*Ibid*).

Insomma, un coacervo di idee tanto demenziali e con un elevato potenziale criminogeno, quanto, purtroppo, efficaci al raggiungimento dello scopo. Uno strumento, quello della propaganda, che tutt'oggi chiama in causa lo studio di Gustave Le Bon (1841-1931) sulla suggestionabilità delle folle. Infatti, nell'opera “*Psicologia delle folle*” (1895), l'autore tratta della facilità di suggestione delle persone quando si ritrovano tutte assieme, un fenomeno definibile come per “contagio” poiché la prima suggestione ad imporsi si trasmette poi a tutti gli altri individui indicando la direttrice comune da prendere. Tant'è, prosegue Le Bon, nei soggetti suggestionati l'idea fissa tende a trasformarsi in azione, prescindendo dall'oggetto e dallo scopo, ovvero, sia trattasi di un'azione delittuosa oppure di un'opera generosa da compiere, la folla si presta con la medesima facilità.

Numerazione in sequenza 18A20 del 28/10/2020

Propaganda e istigazione a delinquere

Considerate certe esternazioni che spesso capita di ascoltare o leggere, oggi pongo attenzione sul tema della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Fattispecie di reato prevista e punita dall'articolo 604-bis del Codice penale. Brevemente, la norma punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”; nonché punisce “chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Vieta quindi “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, punendo “chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività”. Così come si applica la pena della reclusione se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento “si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”.

Propaganda e istigazione a delinquere intesa dunque come una norma incriminatrice autonoma, specifica ed ampia, che punisce non solo ogni forma di propaganda concreta basata sulla superiorità o sull'odio razziale, ma financo la propaganda e diffusione di pensieri negazionisti rispetto a fatti storico-sociali realmente accaduti. Infatti, ho accennato all'inizio come la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, sia un fenomeno tutt'altro che isolato, proprio perché lo si avverte attraverso l'ascolto o lettura di interventi propinati dai media o dai social network più in generale, ma, tengo a sottolineare, almeno questo è il mio pensiero, senza che talune persone si rendano effettivamente conto del fatto che stanno violando la norma penale con tutto ciò che ne consegue sia in termini di pena a cui vanno incontro, sia – a questo non pensa mai nessuno oppure è sottovalutato dai più – con riguardo al costo in danaro necessario per difendersi da un incardinando processo basato su tali e concrete accuse.

Ebbene, per esempio – ponendo sempre come punto fermo di partenza il concetto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa –, per considerare integrato l'incitamento all'odio razziale «è sufficiente la esternazione di una condizione di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati e fatta derivare all'appartenenza ad una determinata razza, con conseguente natura di pericolo dell'elemento circostanziale»; ovvero, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante in tal senso è «necessario che l'azione manifesti un esplicito pregiudizio di inferiorità di una razza, potendo eventualmente declinarsi anche nell'intenzionale esternazione del medesimo sentimento ed alla volontaria provocazione in altri di analogo sentimento di odio fino a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori» (Cassazione, Sez. 5^a Pen. Sent. 32862/2019).

In una successiva decisione, richiamando la precedente appena citata, si è altrettanto rimarcato che «la propaganda di idee consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni»; mentre «l'odio razziale o etnico è integrato da un

sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione»; ed infine «la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti» (Cassazione, Sez. 1^a Pen. Sent. 1602/2020).

Lo stesso dicasi integrata la contestata condotta di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa laddove «in plurime occasioni, l'indagato aveva apostrofato i cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, in quanto tali, di epiteti ingiuriosi, qualificandoli come cannibali, stupratori e ladri, per poi ricollegare esclusivamente alla loro, peraltro variegata, etnia, la propensione a commettere i più vari, ed odiosi, delitti, alla cui consumazione sarebbero pertanto condotti non dalla loro volontà di singoli individui ma da un ineluttabile destino e da un incoercibile impulso derivanti esclusivamente dalla loro origine etnica» (Cassazione, Sez. 5^a Pen. Sent. 3722/2020).

Insomma, concludendo questo breve contributo, credo sia abbastanza evidente come in casi del genere non ci si trovi di fronte a mero comportamento diffamatorio, il quale per quanto altrettanto grave, non raggiunge i livelli della eventuale contestata propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Numerazione in sequenza 19A20 del 30/10/2020

Storie di Uomini e di Mondi

Per quanti l'avessero persa, suggerisco, attraverso questo link, la visione della puntata della trasmissione "Atlantide: Storie di Uomini e di Mondi" del 18 novembre 2020, in onda su LA7. Argomento trattato: "Stragi 1992-1994 e la *longa manus* dello Stato dietro le bombe".

Nella puntata in esame di "Atlantide: Storie di Uomini e di Mondi" si ricostruiscono le fasi preliminari degli attentati, gli sviluppi processuali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le ultime novità giudiziarie, il tutto corroborato da interviste inerenti le recenti dichiarazioni rese da un ex agente della Polizia Penitenziaria che sta raccontando ai magistrati tutta una serie di circostanze a partire dalla strage di Capaci. Una puntata dove si è posta attenzione sia sulle rivelazioni del citato ex agente penitenziario, sia su una lunga serie di indizi che, secondo alcuni, dimostrerebbero la presenza di una regia ben precisa che per motivi anche di natura intellettuale non può essere attribuita alla manovalanza mafiosa. (Atlantide: Storie di Uomini e di Mondi). Da qui la domanda: questo ex agente della Polizia Penitenziaria può apportare un contributo per la lotta alla mafia altrettanto significativo come quello che a suo tempo portò Buscetta?

Ebbene, a distanza di quasi trent'anni da quelle stragi, come precisato in puntata: «la sensazione è che qualche elemento nuovo stia emergendo», ovvero «la catena stragista che parte dal 1992 al 1994, che perlomeno è la catena stragista esaminata dal primo processo, attualmente in appello, sulla trattativa Stato mafia, ci dimostra che Cosa nostra e lo Stato agirono da comprimari, scambiandosi ruoli, interessi, obiettivi e le divise». Ed inoltre: «è merito di questa trasmissione che ha rotto il silenzio asfissiante di parecchi media,

torniamo a interrogarci (...) anni dopo, sul periodo stragista. Tra altri trent'anni saremo ancora ad interrogarci? Io credo di no. E credo di no perché ormai siamo giunti alla conclusione di questa storia e siamo in condizione di tirare il bandolo della matassa. Sarà compito della magistratura dire e dare una risposta definitiva di verità agli italiani, perché gli italiani ne hanno diritto. E perché gli italiani, ancor prima che le conclusioni giudiziarie, sono giunti alla conclusione che Cosa nostra non fece tutto da sola». Ospiti di "Atlantide: Storie di Uomini e di Mondi", programma condotto da Andrea Purgatori, sono stati: Antonino (Nino) Di Matteo; Saverio Lodato; Leonardo Guarnotta; Luana Ilardo.

Pubblicazione in sequenza 20A20 del 24/11/2020

La protezione umanitaria

La protezione umanitaria e lo studio della Corte di Cassazione. Con questo articolo propongo ai miei lettori, in formato integrale, il lavoro svolto dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, in materia di disposizioni urgenti sul fenomeno dell'immigrazione, protezione internazionale e complementare (Relazione n. 94 del 20 novembre 2020). Come si potrà di seguito approfondire, nella Relazione si precisa altresì come «prima del d.l. n. 113 del 2018, la cd. protezione umanitaria aveva assunto – sotto l'ombrello dell'art. 5, comma 6 – un'estensione molto ampia e aveva consentito di riconoscere il permesso per motivi umanitari in ipotesi eterogenee di vulnerabilità». Infatti, «come più ampiamente illustrato nelle Relazioni di questo Ufficio nn. 108/2018, 119/2018 e 84/2019, la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo che la protezione umanitaria esaurisse lo spettro applicativo dell'asilo costituzionale (v. per tutte Cass., Sez. 6-1, n. 11110/2019, Rv. 653482-01), aveva qualificato tale forma di protezione un "catalogo aperto" legato a ragioni di tipo umanitario non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica; le situazioni c.d. vulnerabili da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano potevano avere l'eziologia più varia senza dover necessariamente discendere come un minus dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria (Cass., Sez. 6-1, n. 23604/2017, Rv. 646043-02; Cass., Sez. 1, n. 28990/2018, Rv. 651579-01; l'orientamento era perdurato anche dopo l'approvazione del "decreto sicurezza", sulla base dell'interpretazione di non retroattività delle sue disposizioni abolitrici: v. Cass., Sez. 1, n. 13096/2019, Rv. 653885-01, Cass, Sez. 1, n. 1104/2020, Rv. 656791-01). La giurisprudenza ha dunque riconosciuto rango costituzionale al diritto al permesso di soggiorno umanitario, considerandolo manifestazione attuativa del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 30658/2018, Rv. 651814-01). Contemporaneamente, però, la giurisprudenza riteneva (e ritiene) che la protezione umanitaria esaurisca la portata applicativa dell'asilo costituzionale e che dunque non vi sia più alcun margine di residuale diretta applicazione dell'art. 10, comma 3, Cost. e nemmeno per il diretto e immediato riconoscimento del diritto di asilo costituzionale tout court». (Segue la Relazione qui allegata). (La protezione umanitaria).

Numerazione in sequenza 21A20 del 05/12/2020